Memento Pratico

LAVORO

Legge di Bilancio 2023

Riforma del processo del lavoro

2023

MARZO

ESTRATTO

MEMENTO
Giuffrè Francis Lefebvre

Piano dell'opera

Principali novità **10**
Agenti e rappresentanti di commercio **100**
Agricoli **1000**
Appalto **1900**
Assunzioni agevolate **4600**
Cassa integrazione e prestazioni integrative **5000**
Certificazione **6500**
Collaboratori coordinati e continuativi **6900**
Collocamento obbligatorio **7500**
Contenzioso previdenziale e assistenziale **7700**
Contrattazione collettiva e usi aziendali **8500**
Contratto di lavoro **9200**
Contratto di lavoro a termine **10900**
Contributi previdenziali **11500**
Dimissioni **12500**
Dirigenti **13400**
Disoccupazione **14400**
Domestici **14800**
Ferie **15300**
Formazione del lavoratore **15900**
Giornalisti **17000**
Impresa familiare **19600**
Infortuni sul lavoro e malattie professionali **20000**
Ispezioni sul lavoro **22000**
Lavoratori autonomi **22600**
Lavoratori edili **24300**
Lavoro al di fuori dell'azienda **25600**
Lavoro all'estero **26200**
Libertà e diritti sindacali **27400**
Libri e documenti **28400**
Licenziamento **29000**
Malattia **30250**
Mansioni e inquadramento **31500**
Marittimi **31900**
Maternità e permessi genitoriali **33100**
Minori **34010**
Orario di lavoro **34300**
Parità di genere **35200**
Part-time e lavoro intermittente **35840**
Pensioni **36800**
Permessi e assenze dal lavoro **38500**
Prestazioni di lavoro occasionali **39300**
Processo del lavoro e tutela stragiudiziale **39700**
Retribuzione **41400**
Salute e sicurezza sul lavoro **42600**
Sanzioni disciplinari **43600**
Sciopero e autotutela aziendale **43850**
Soci di cooperative di lavoro **44050**
Somministrazione di lavoro **44500**
Spettacolo **44700**
Sportivi **45850**
Stranieri **46100**
Trasferimento d'azienda **47000**
Trattamento di fine rapporto **47700**

Appendice **48900**
Indice analitico **p. 1545**

Pensioni

SOMMARIO

Sez. 1 - Contributi utili per le pensioni
a. Contributi obbligatori **36890**
b. Contributi figurativi..... **36910**
c. Riscatto..... **36950**
d. Contributi volontari **36960**
e. Contributi versati in più gestioni ... **36970**
Sez. 2 - Le pensioni dell'AGO
I. Pensione di vecchiaia **37110**
II. Pensione anticipata **37290**
III. Regime di salvaguardia **37420**
IV. Trattamenti di invalidità **37450**
V. Pensione ai superstiti **37550**
VI. Pensione supplementare **37630**
VII. Personale in esubero: pensionamento anticipato e accompagnamento alla pensione **37700**
Sez. 3 - Liquidazione
I. Calcolo
A. Modalità **37820**
B. Maggiorazioni..... **37970**
C. Perequazione automatica **38000**
II. Richiesta **38025**
III. Pagamento..... **38040**
IV. Ricalcolo **38055**
V. Pignoramento..... **38080**
VI. Cumulo con redditi da lavoro **38100**
Sez. 4 - Previdenza integrativa..... **38210**

La Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di disporre di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, o di disoccupazione involontaria (art. 38, c. 2, Cost.). **36800**
Inoltre, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38, c. 1, Cost.).
La determinazione dei casi e delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, la contribuzione e le relative prestazioni sono disciplinate da una legislazione speciale.

SISTEMA PENSIONISTICO L'attuale sistema pensionistico si fonda essenzialmente su due pilastri: la previdenza obbligatoria e la previdenza volontaria integrativa (complementare e «privata»). La prima deve garantire la rendita pensionistica principale in proporzione al complesso dei contributi attribuiti in tutta la vita di lavoro (e non più alle ultime retribuzioni), mentre la previdenza integrativa, cui il lavoratore può decidere di aderire, è destinata ad assicurare il mantenimento del livello economico raggiunto nell'ultimo periodo di lavoro. **36805**
Destinatari delle forme pensionistiche complementari sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Esse vengono gestite da appositi Fondi pensione, forniti di personalità giuridica, ai quali ciascun lavoratore può liberamente aderire.

INPS Il principale Ente nazionale gestore della previdenza sociale è l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a cui è affidata l'assicurazione generale obbligatoria (d'ora in poi AGO). **36810**
Le prestazioni erogate dall'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono di tipo economico e consistono nei seguenti **trattamenti**: pensione di vecchiaia; pensione anticipata (ex anzianità); pensione di inabilità; assegno di invalidità; pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità); pensione supplementare di vecchiaia.
Sono **iscritti all'AGO** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (d'ora in poi IVS) tutti coloro che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, di qualsiasi nazionalità.
La legge può tuttavia prevedere l'iscrizione dei lavoratori in un altro fondo di previdenza che comporti l'esclusione o la sostituzione (ad esempio giornalisti) dell'assicurazione generale.

> Sono **iscritti all'assicurazione** generale presso l'INPS, **in apposite gestioni speciali**, alcune categorie di lavoratori autonomi (v. n. 22600 e s.):
> – artigiani;
> – commercianti;
> – coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali.

(Omissis)

>Precisazioni 1) I soggetti interessati devono **presentare la domanda** di cumulo all'ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare **alla forma assicurativa** dove risulta accreditata l'ultima contribuzione. Nel caso in cui il soggetto risulti da ultimo **iscritto a più forme assicurative** ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
2) Ai fini della **misura** del trattamento pensionistico pro-quota devono essere **presi in considerazione** tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Resta fermo che ciascuna gestione provvede a **liquidare** il rispettivo pro-quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
3) Il **pagamento** dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

SEZIONE 2

Le pensioni dell'AGO

37080 Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni previste dalla legge, che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi. Oltre alle pensioni, che hanno carattere di definitività, esistono altre prestazioni economiche che hanno carattere temporaneo.
Nella presente sezione esaminiamo i diversi trattamenti che fanno capo all'AGO e che sono attualmente in vigore.

Dal 1° gennaio 2013 i **requisiti di età anagrafica e** i requisiti **contributivi sono adeguati** - con cadenza triennale (biennale dal 2019) - all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT con riferimento al triennio precedente (art. 12, c. 12 bis e 12 ter, DL 78/2010 conv. in L. 122/2010; art. 18, c. 4, DL 98/2011 conv. in L. 111/2011; art. 24, c. 13, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011):
– il primo adeguamento triennale è stato fissato in misura pari a 3 mesi (DM 6 dicembre 2011);
– il secondo, utile per il triennio 2016-2018, è stato fissato in misura pari a 4 mesi (DM 16 dicembre 2014);
– il terzo, utile per il biennio 2019-2020, è stato fissato in misura pari a 5 mesi (DM 5 dicembre 2017);
– per il biennio 2021-2022, non è stato previsto alcun ulteriore incremento (DM 5 novembre 2019; Circ. INPS 7 febbraio 2020 n. 19);
– per il biennio 2023-2024, non è previsto alcun ulteriore incremento (DM 27 ottobre 2021; Circ. INPS 18 febbraio 2022 n. 28).
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 per la **pensione anticipata** (compresa quella per i lavoratori c.d. «precoci») tale incremento risulta «congelato» (artt. 15, c. 2, e 17 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

LE PENSIONI 2023 **37085** Nella tabella seguente sono sintetizzati i principali trattamenti pensionistici spettanti per l'anno 2023, con i requisiti e le finestre di accesso.

Pensione	Requisito contributivo	Età richiesta	Finestra	ML
Vecchiaia ordinaria **(1)**	20 anni	67 anni	No	v. n. 37110 e s.
Vecchiaia nuovi iscritti **(2)**	5 anni	71 anni	No	v. n. 37240
Vecchiaia lavori gravosi	30 anni	66 anni e 7 mesi	No	v. n. 37205
Vecchiaia totalizzazione	20 anni	66 anni	18 mesi	v. n. 36981
Anticipata uomini	42 anni e 10 mesi	Qualsiasi	3 mesi	v. n. 37310
Anticipata donne	41 anni e 10 mesi	Qualsiasi	3 mesi	v. n. 37310
Anticipata totalizzazione	41 anni	Qualsiasi	21 mesi	v. n. 36981
Anticipata nuovi iscritti **(2)**	20 anni	64 anni	No	v. n. 37330
Anticipata «precoci»	41 anni	Qualsiasi	3 mesi	v. n. 37390
«Opzione donna»	35 anni **(3)**	60 anni	12 mesi (18 autonome)	v. n. 37425

Pensione	Requisito contributivo	Età richiesta	Finestra	ML
Anticipata flessibile (c.d. Quota 103) **(4)**	41 anni	62 anni	3 mesi	v. n. 37405

(1) Tutti.
(2) Soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.
(3) Entro il 31 dicembre 2022 al ricorrere di determinate condizioni esaminate nel relativo paragrafo.
(4) Resta ferma la possibilità di accesso a «Quota 100» e a «Quota 102» per chi aveva i requisiti, rispettivamente, di 38 anni di contributi + 62 anni di età entro il 31 dicembre 2021 e di 38 anni di contributi + 64 anni di età entro il 31 dicembre 2022.

I. Pensione di vecchiaia

37110 I **requisiti necessari** per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono parzialmente **diversi**, a seconda del momento nel quale i soggetti interessati hanno cominciato a versare i contributi IVS (prima o dopo il 1° gennaio 1996).

37115 La pensione di vecchiaia **decorre** (art. 6 L. 155/81; Circ. INPS 14 marzo 2012 n. 35):
– dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età, oppure del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi, se posteriore al compimento dell'età;
– su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

A. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

37130 Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di anzianità contributiva la pensione di vecchiaia viene erogata se ricorrono le seguenti **condizioni**:
– compimento dell'età pensionabile;
– possesso dei requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti;
– cessazione dell'attività lavorativa dipendente.
Per alcune categorie di lavoratori sono previsti **requisiti agevolati** di accesso alla pensione (v. n. 37195 e s.).

a. Requisiti generali

1. Anzianità anagrafica e contributiva

37150 **ETÀ PENSIONABILE** (art. 1 D.Lgs. 503/92; art. 24, c. 6, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011; Circ. INPS 20 marzo 2015 n. 63) Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti per gli **anni 2023-2024** è subordinato al compimento dei **67 anni**, requisito adeguato alla speranza di vita (DM 27 ottobre 2021; Circ. INPS 18 febbraio 2022 n. 28).

37170 **CONTRIBUZIONE** (art. 2 D.Lgs. 503/92; art. 24, c. 7, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011) Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto, in via generale, quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione.

> **Mantengono il vecchio requisito** di assicurazione e di contribuzione di 15 anni i lavoratori che lo hanno maturato entro il 31 dicembre 1992 e quelli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992 (Circ. INPS 1° febbraio 2013 n. 16).

(Omissis)

– dei trattoristi;
– degli addetti alle serre e fungaie;
– di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

37208 **LAVORATORI NON VEDENTI** (art. 2 L. 120/91; art. 1, c. 6, D.Lgs. 503/92; Circ. INPS 14 marzo 2012 n. 35) Per i lavoratori non vedenti sono confermati i requisiti di età e contribuzione in vigore alla data del 31 dicembre 1992, come indicato in tabella:

Lavoratori non vedenti	Età pensionabile	Contribuzione
Dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possono far valere almeno 10 anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità	– donne: 51 – uomini: 56	10 anni (520 settimane)
Che si trovano in situazioni diverse da quelle sopra descritte	– donne: 56 – uomini: 61	15 anni (780 settimane)

I lavoratori privi della vista possono inoltre richiedere il riconoscimento di una **maggiorazione** di 4 mesi di **contribuzione convenzionale** per ogni anno di servizio effettivamente svolto in qualità di privo della vista. Il beneficio è concesso proporzionalmente, anche per periodi di attività inferiori all'anno, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto. La maggiorazione è rapportata ai soli periodi di attività (sono pertanto esclusi quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa), non ha collocazione temporale ed è utile sia ai fini del diritto, sia dell'anzianità contributiva e assicurativa di tutte le pensioni, dirette e indirette.

> **Precisazioni 1)** La **condizione di privo della vista** deve essere **documentata** da una certificazione specifica in relazione alla categoria di appartenenza.
> **2)** Nel **biennio 2023-2024**, il **requisito anagrafico**, soggetto ad adeguamento all'incremento delle c.d. speranze di vita, resta fissato (DM 27 ottobre 2021; Circ. INPS 18 febbraio 2022 n. 28) in 56 anni per gli uomini e 51 anni per le donne (ciechi dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione obbligatoria) e in 61 anni per gli uomini e 56 per le donne (negli altri casi).

c. Contratto di espansione

art. 41 D.Lgs. 148/2015; art. 26 quater DL 34/2019 conv. in L. 58/2019; art. 1, c. 349, L. 178/2020; art. 39 DL 73/2021; conv. in L. 106/2021; art. 1, c. 215, L. 234/2021; Circ. Min. Lav. 6 settembre 2019 n. 16; Circ. INPS 24 marzo 2021 n. 48; Mess. INPS 25 giugno 2021 n. 2419; Circ. INPS 25 luglio 2022 n. 88

37215 **In via sperimentale** per gli anni **2019-2023**, alcune tipologie di imprese possono stipulare contratti di espansione (v. n. 16497 e s.), mediante i quali è possibile realizzare l'uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione.
Le imprese che intendono avvalersi di tale agevolazione devono avviare una procedura di consultazione sindacale (art. 24, c. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015) finalizzata alla sottoscrizione del contratto in sede governativa, con il ministero del Lavoro, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con RSA o RSU.

37217 **IMPRESE CON ALMENO 50 UNITÀ** Per **il biennio 2022-2023** le imprese con un organico non inferiore a 50 unità - anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi - possono stipulare contratti di espansione con le seguenti caratteristiche:
– un piano di accompagnamento alla pensione (c.d. «scivolo»);
– un programma di formazione e riqualificazione del personale;
– l'assunzione di nuovi lavoratori;
– il ricorso eventuale alla CIGS (v. n. 37230).
I lavoratori interessati dal contratto di espansione che si trovino a **non più di 5 anni** (60 mesi) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo (v. n. 37170), o della pensione anticipata (v. n. 37290 e s.) possono - previo esplicito consenso in forma scritta nell'ambito di accordi di non opposizione al licenziamento - risolvere il rapporto di lavoro ed usufruire dell'**accompagnamento alla pensione**.

L'accesso alla prestazione è subordinato alla sottoscrizione di un accordo - alla presenza del ministero del Lavoro - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali e alla successiva adesione del lavoratore; la cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una **risoluzione consensuale**.

›**Precisazioni 1)** Ai fini della loro efficacia, gli accordi di espansione e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità devono essere **depositati** (DM 25 marzo 2016).
2) Per i criteri di calcolo del **requisito occupazionale** v. n. 16497.
3) Le risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate dall'adesione del lavoratore ad un contratto di espansione non obbligano il datore di lavoro al versamento del c.d. **ticket di licenziamento** (v. n. 9955).
4) Per **ciascuna annualità** 2022 e 2023 può essere indicato **un solo piano di esodo annuale**, salvo casi eccezionali.

37220 Il datore di lavoro riconosce ai lavoratori che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro (**entro il 30 novembre** del 2022 e del 2023) per tutto il periodo (e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico) un'**indennità mensile** pari alla rendita lorda maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinata dall'INPS. Tale indennità è posta a carico del datore di lavoro ma è ridotta, per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI (al massimo 24 mesi o 36 mesi per imprese o aggregazioni stabili di imprese con un organico superiore a 1.000 unità), di un importo pari all'indennità mensile di disoccupazione.
Il datore di lavoro interessato presenta apposita **domanda** all'INPS, accompagnata da una **fideiussione bancaria**, a garanzia della solvibilità in relazione ai suoi obblighi. Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del suddetto versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

›**Precisazioni 1)** Se per il lavoratore il primo diritto a pensione è quello previsto per la **pensione anticipata**, il datore di lavoro deve versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (c.d. contribuzione correlata), ridotti di un importo equivalente alla contribuzione figurativa prevista per il periodo di NASPI (massimo 24 mesi o 36 mesi per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative).
2) La prestazione di accompagnamento alla pensione può essere riconosciuta anche per il tramite dei **Fondi di solidarietà bilaterali**, senza l'obbligo di modificare i relativi atti istitutivi.
3) L'indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei **dirigenti** e dei lavoratori assunti con contratto di **apprendistato**.
4) L'indennità mensile **decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. L'indennità mensile è corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.
5) Qualunque retribuzione, imponibile a fini previdenziali, erogata **successivamente** all'accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo della prestazione. Il datore di lavoro si fa carico dell'eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione (Mess. INPS 18 maggio 2022 n. 2099).

37229 **IMPRESE CON ALMENO 1.000 UNITÀ** Per le aziende che occupano almeno 1.000 unità lavorative (o per le imprese che raggiungono tale requisito in forma di aggregazione stabile) la **riduzione dei versamenti contributivi** opera per ulteriori 12 mesi per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica dell'indennità NASPI, a **condizione** che le stesse soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
– attuino piani di riorganizzazione o ristrutturazione di particolare rilevanza strategica in linea con i programmi europei;
– si impegnino ad effettuare almeno una nuova assunzione per ogni 3 lavoratori accompagnati alla pensione.
La riduzione si applica soltanto se le **nuove assunzioni** sono effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante) e a condizione che i lavoratori assunti abbiano un profilo professionale compatibile con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione esplicitati nel contratto di espansione.

37230 **RIDUZIONE ORARIA** (Circ. INPS 3 settembre 2020 n. 98) I lavoratori che non posseggono i requisiti per l'accompagnamento alla pensione possono ottenere una riduzione dell'orario di lavoro con erogazione del **trattamento CIGS** e accredito della contribuzione figurativa (v. n. 5220 prec. 4). La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
In linea generale i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale non possono svolgere prestazioni di lavoro straordinario.
Ai fini dell'autorizzazione all'**erogazione del trattamento di integrazione salariale** straordinaria si applica il procedimento previsto per la CIGS (art. 25, c. 1, 5-7, D.Lgs. 148/2015: v. n. 5220 e s.).
L'intervento di integrazione salariale può essere richiesto per un **periodo** - non conteggiabile nel quinquennio di riferimento - non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
È escluso il pagamento del **contributo addizionale** (v. n. 5375; Circ. INPS 9 dicembre 2020 n. 143).

> **Precisazioni 1)** Restano **esclusi** dall'intervento di integrazione salariale i **dirigenti**. Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario anche i lavoratori **a domicilio** e gli **apprendisti di primo e terzo livello** (art. 1, c. 192 lett. a)-c), L. 234/2021; Circ. Min. Lav. 3 gennaio 2022 n. 1).
> **2)** L'impresa deve presentare **domanda** telematica tramite il canale «CIGSonline» al ministero del Lavoro e agli ITL competenti.
> **3)** Il periodo di integrazione salariale rileva ai fini della **determinazione** dell'aliquota contributiva **del contributo addizionale** nel caso in cui l'azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale nel quinquennio mobile.

B. Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996

37240 **REQUISITI GENERALI** (art. 1, c. 19 e 20, L. 335/95; art. 1, c. 6 lett. b), L. 243/2004; art. 24, c. 7, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011) Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori che hanno acquisito il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 o che, già titolari di un conto assicurativo a quella data, optano per il sistema contributivo (v. n. 37800), conseguono la pensione di vecchiaia contributiva al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
– **maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi** esaminati al n. 37150 e s., a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia: art. 3, c. 6, L. 335/95);
– **71 anni di età** (requisito soggetto ad adeguamento demografico) **e almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva** (non sono considerati utili i contributi figurativi).
Pertanto, per gli **anni 2019-2024** i **limiti di età** comprensivi degli adeguamenti alle c.d. speranze di vita sono (DM 27 ottobre 2021; DM 5 novembre 2019; Circ. INPS 7 febbraio 2020 n. 19):
– 67 anni con 20 di contributi, oppure
– 71 anni con 5 di contributi.

37245 **CASI PARTICOLARI** ***Attività usuranti*** (art. 1, c. 37, L. 335/95) Un trattamento più favorevole è previsto per chi svolge attività particolarmente usuranti.
Il **lavoratore può scegliere** tra:
– andare prima in pensione, utilizzando il periodo (un anno ogni sei di lavoro usurante) per anticipare l'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia;
– aumentare l'importo della pensione, che viene calcolata sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento aumentato di un anno per ogni 6 anni di occupazione nelle attività usuranti.

37250 **Lavoratrici madri** (art. 1, c. 40 lett. c), L. 335/95) Un'agevolazione è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità.
In questo caso la lavoratrice, **alternativamente**, può:

(Omissis)

3. Pensione anticipata flessibile

art. 14.1 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; art. 1, c. 283, L. 197/2022

In via sperimentale per il **2023**, i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alle Gestioni INPS (compresa la Gestione Separata) possono conseguire il diritto alla pensione anticipata flessibile (c.d. «**Quota 103**») al **raggiungimento**: **37405**
– di un'**età anagrafica** di almeno 62 anni;
– di un'**anzianità contributiva minima** di 41 anni.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere **esercitato anche successivamente** a tale data. Questo, in sostanza, significa che l'età minima di 62 anni rimarrà tale anche nell'eventualità che si registri un aumento delle c.d. speranze di vita nel 2023.
La pensione è riconosciuta per un **valore lordo mensile massimo** non superiore a 5 volte il trattamento minimo (per il 2023 pari a € 2.818,70). La riduzione opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
La pensione anticipata flessibile **non è cumulabile**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i **redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.
I lavoratori che **maturano** il diritto alla pensione anticipata flessibile conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal primo giorno utile trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

> **Precisazioni 1)** Gli **iscritti a due o più gestioni previdenziali**, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, hanno facoltà di **cumulare** i periodi assicurativi non coincidenti (il c.d. «**cumulo gratuito**»: v. n. 36992 e s.) per il **conseguimento del diritto** alla pensione anticipata flessibile. Non possono, quindi, essere utilizzati i periodi assicurativi accreditati presso le Casse di previdenza dei **liberi professionisti**.
> **2)** Sono **esclusi dal diritto** alla pensione anticipata flessibile i lavoratori coinvolti in programmi di **esodo incentivato** (v. n. 37710 e s.) e di **accompagnamento alla pensione** con intervento dei Fondi bilaterali (v. n. 37730).
> **3)** I **Fondi di solidarietà bilaterali di settore** (v. n. 5670) possono erogare un **assegno straordinario** per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione anticipata flessibile.
> **4)** I **beneficiari dell'assegno di invalidità** (v. n. 37455) posso accedere alla pensione anticipata flessibile subordinatamente alla cessazione della titolarità dell'assegno per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile e scelgono di non usufruirne, rimanendo al lavoro, possono **rinunciare all'accredito** alla gestione previdenziale di appartenenza della quota dei contributi AGO a proprio carico (v. n. 11958). **37406**

La pensione anticipata flessibile sostituisce le pensioni «**quota 100**» e «**quota 102**» - introdotte in via sperimentale per gli anni 2019-2021 e 2022 - che prevedono per i lavoratori dipendenti e autonomi (con esclusione dei liberi professionisti) la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata **al raggiungimento di**: **37408**
– un'**età anagrafica** di almeno 62 anni (Quota 100) o 64 anni (Quota 102) e
– un'**anzianità contributiva** minima di 38 anni.

III. Regime di salvaguardia

Le **disposizioni previgenti** in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia retributiva e anzianità) continuano a trovare applicazione - oltre che ai lavoratori che hanno maturato **entro il 31 dicembre 2011** i requisiti di età ed anzianità contributiva allora richiesti - a determinati soggetti indicati espressamente dalla legge, anche se maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo tale data (art. 24, c. 14, 15 bis e 17, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011; art. 22 DL 95/2012 conv. in L. 135/2012; art. 1, c. 231 e 232, L. 228/2012; artt. 11, c. 1 e 2, e 11 bis DL 102/2013 conv. in L. 124/2013; art. 1, c. 191-196, L. 147/2013; art. 2 L. 147/2014; art. 1, c. 265, L. 208/2015; art. 1, c. 214, 222 e 223, L. 232/2016; art. 1, c. 346-348, L. 178/2020). **37420**
Nel paragrafo seguente analizziamo esclusivamente la c.d. «opzione donna», l'ipotesi di salvaguardia più ricorrente ed utilizzata.

37425 **OPZIONE DONNA** (art. 1, c. 9, L. 243/2004; art. 1, c. 222, L. 232/2016; art. 16 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019; art. 1, c. 292, L. 197/2022; Mess. INPS 1° febbraio 2023 n. 467) Il diritto al trattamento pensionistico anticipato (c.d. «opzione donna»), riservato alle donne che scelgono il criterio del **calcolo contributivo** (v. n. 37880 e s.), è riconosciuto alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno:
– un'**anzianità contributiva** pari o superiore a 35 anni;
– un'**età anagrafica** almeno pari a 60 anni (59 anni con 1 figlio; 58 anni con 2 o più figli).
Per esercitare l'opzione occorre trovarsi in una delle seguenti **condizioni**:
– assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità (o un parente o affine di 2° grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 70 anni, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
– avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile) superiore o uguale al 74%;
– essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto (presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex MISE) per la gestione della crisi aziendale (in questo caso l'età anagrafica richiesta è sempre di 58 anni, a prescindere dal numero dei figli).
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (v. n. 37080 prec.).
Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico si applica il regime delle decorrenze (c.d. «finestre mobili»), vale a dire il periodo che deve intercorrere tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva decorrenza della pensione: 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

ESEMPIO
Lavoratrice che nel mese di dicembre 2022 ha compiuto 60 anni di età in possesso di 35 anni di anzianità contributiva: potrà conseguire la pensione con l'opzione donna a decorrere dal 1° gennaio 2024 (se dipendente), dal 1° luglio 2024 (se autonoma).

Le lavoratrici possono **presentare la domanda** di pensione in qualsiasi momento, anche successivo all'apertura della c.d. finestra mobile, fermo restando l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

> **Precisazioni 1)** Ai fini dell'anzianità contributiva non è prevista la facoltà di «**cumulo gratuito**» della contribuzione mista. Pertanto, i 35 anni di versamenti devono sussistere interamente nella gestione previdenziale che liquida la prestazione.
> **2)** È possibile fruire della **NASPI** fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico, vale a dire (Circ. INPS 12 giugno 2019 n. 88):
> – 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata delle lavoratrici dipendenti;
> – 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata delle lavoratrici autonome.

IV. Trattamenti di invalidità

37450 L'invalidità pensionabile si basa esclusivamente sulla **riduzione della normale capacità di lavoro** derivante dalle condizioni psicofisiche del soggetto, con esclusione, quindi, di ogni valutazione sulla sua capacità di guadagno e sul contesto socio-economico nel quale è inserito.
L'invalidità, per assumere rilevanza pensionabile, non deve essere transitoria: non deve cioè essere prevedibile - nei limiti della prognostica medica - un miglioramento tale da consentire un recupero delle capacità di lavoro in tempi più o meno prossimi. Se, però, interviene un miglioramento fisico, la prestazione di invalidità è revocata o derubricata, mentre nel caso di aggravamento essa va trasformata nella prestazione definitiva prevista dalla legge.
Dal grado di riduzione della capacità di lavoro derivano le seguenti **prestazioni**:
– assegno ordinario di invalidità;
– pensione ordinaria di inabilità.

37455 **ASSEGNO DI INVALIDITÀ** (art. 1 L. 222/84) Ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità si considera **invalido** l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini è ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

(Omissis)